

DELIBERAZIONE 6 MARZO 2014
96/2014/R/GAS

APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO DELLA
SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 marzo 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, 119/05 (di seguito: deliberazione 119/05) come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 297/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 297/2012);
- il codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison Stoccaggio), approvato dall'Autorità con deliberazione con deliberazione 15 maggio 2007, 116/07, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di stoccaggio di Edison Stoccaggio);
- la lettera inviata dagli uffici dell'Autorità da Edison Stoccaggio del 21 febbraio 2014, prot. Autorità 5390 del 21 febbraio 2014 (di seguito: lettera 21 febbraio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità, all'articolo 24, comma 5, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e

rigassificazione del gas naturale, all'articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dagli esercenti i predetti servizi;

- con deliberazione 297/2012/R/gas, l'Autorità ha adottato misure volte a razionalizzare e semplificare il conferimento e la gestione della capacità di trasporto presso i punti di entrata e di uscita della rete interconnessi con gli stoccaggi e con i terminali di rigassificazione, prevedendo in particolare che:
 - la capacità di trasporto sia conferita alle imprese di stoccaggio e rigassificazione coerentemente con la capacità per i servizi sottostanti conferita ai rispettivi utenti;
 - i quantitativi di gas naturale oggetto dei servizi di stoccaggio e rigassificazione siano consegnati dalle relative imprese all'impresa di trasporto interconnessa o da questa riconsegnata all'impresa di stoccaggio ai fini dell'erogazione dei relativi servizi ai propri utenti;
 - gli utenti dei servizi di stoccaggio e di rigassificazione debbano essere anche utenti del servizio di trasporto, a meno che, nel caso del servizio di rigassificazione, il gas non sia ceduto integralmente ad uno o più utenti del servizio di trasporto secondo modalità stabilite nel codice di rigassificazione;
 - l'allocazione agli utenti del trasporto dei quantitativi di gas consegnati e riconsegnati dall'impresa di rigassificazione o di stoccaggio, avvenga sulla base di procedure stabilite dall'impresa di trasporto in coordinamento con le predette imprese e definite nei rispettivi codici;
 - siano attribuiti agli utenti del servizio di stoccaggio e di rigassificazione i costi connessi all'accesso ed all'erogazione del servizio di trasporto presso i punti rispettivamente interconnessi con gli stoccaggi o con terminali di rigassificazione;
 - l'impresa di rigassificazione e l'impresa di stoccaggio siano responsabili degli adempimenti e titolari dei diritti derivanti dal rispettivo contratto di trasporto, funzionali all'immissione in (o al prelievo dalla) rete, che comprendono la programmazione e il rispetto dei parametri di qualità e di pressione;
- ai sensi del comma 7.1, della deliberazione 297/2012/R/gas le disposizioni sopra richiamate acquistano efficacia per le modifiche riguardanti il conferimento e la gestione delle capacità di trasporto presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con lo stoccaggio, a partire dall'1 aprile 2013;
- con lettera 21 febbraio 2014 Edison Stoccaggio ha presentato la proposta di aggiornamento del proprio codice funzionale al recepimento della deliberazione 297/2012/R/gas nonché i risultati della consultazione della medesima proposta;
- è stato altresì evidenziato che le osservazioni pervenute a seguito della consultazione sono state integralmente recepite;
- con la deliberazione 85/2014/R/gas l'Autorità ha definito modalità per l'allocazione dei servizi di punta e uniforme per l'anno termico 2014/2015, nonché integrazioni in relazione alla gestione delle capacità di iniezione e dei corrispettivi applicati a copertura dei costi di trasporto;
- le tempistiche di approvazione e aggiornamento dei Codici di stoccaggio, al fine di recepire le disposizioni della deliberazione 85/2014/R/gas non sono compatibili

con le tempistiche del conferimento delle capacità di stoccaggio che decorre dal 1 aprile 2014.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice trasmessa da Edison Stoccaggio sia conforme con le disposizioni della deliberazione 297/2012/R/gas;
- sia necessario prevedere che la disciplina attuativa della deliberazione 85/2014/R/gas sia definita da Edison Stoccaggio in tempo utile per l'erogazione dei servizi di stoccaggio con decorrenza 1 aprile 2014, ferma restando la successiva verifica da parte dell'Autorità di tale disciplina con la regolazione vigente

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza e nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, trasmesso da Edison Stoccaggio con lettera 21 febbraio 2014 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che Edison Stoccaggio pubblici le modifiche al codice di stoccaggio funzionali a recepire le disposizioni della deliberazione 85/2014/R/gas ed assegni un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati. Nelle more della verifica e approvazione delle proposte di aggiornamento del codice di stoccaggio, si applica il codice di stoccaggio risultante dalle predette modifiche pubblicate da Edison Stoccaggio;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del Codice di Edison Stoccaggio, come risultante dalle modifiche di cui al punto 1, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni